

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MAGNIFICO RIONE DI PORTA SANTA

SUSANNA"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1. Denominazione.

1. E' costituita l'Associazione denominata MAGNIFICO RIONE DI PORTA SANTA SUSANNA (di seguito "il Rione")

Art. 2. Sede Rionale-

1. L'Associazione ha sede legale via della Sposa n. 15 in Perugia ed ha durata a tempo indeterminato.

2. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio dei Savi sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

3. La variazione di sede legale deliberata dal Consiglio dei Savi non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3. Natura del Rione.

1. Il Rione non ha fini di lucro.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Rione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. Finalità e scopi.

1. Il Rione persegue esclusivamente finalità socio culturali, ricreative e di aggregazione e di promozione sociale, e persegue finalità precipue di conservazione della memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, rispettando i criteri di

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

veridicità storica mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di realizzazione di attività e di eventi di storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti e con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti stesse.

2. A tali fini, il Rione persegue ogni iniziativa utile alla qualificazione culturale ed artistica della comunità del territorio rionale e della Città di Perugia mediante l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di rievocazioni commemorative di fatti, avvenimenti e periodi propri del patrimonio storico cittadino e la loro diffusione sul territorio nazionale e internazionale. In tale contesto partecipa anche all'evento denominato "Perugia 1416" promosso ed organizzato dall'Associazione "Perugia 1416" e dal Comune di Perugia.

3. Nell'ambito delle proprie finalità e scopi di cui al comma precedente, il Rione può promuovere ed organizzare al suo interno e/o con altri Rioni ed associazioni, eventi, manifestazioni culturali ed artistiche e quant'altro risulti conforme e utile alle finalità statutarie di conservazione e promozione della propria memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, anche in concorso e collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. Il Rione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà anche svolgere attività editoriale, cartacea e/o digitale-telematica, storica, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici anche attraverso la creazione e promozione di sito web, diffusione di bollettini di informazione – Newsletter - giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati.

5. Per l'attuazione dei propri scopi, il Rione potrà incaricare e/o avvalersi di artisti,

docenti, professionisti, conferenzieri, esperti e di ogni altra figura specializzata esterna al Rione.

6. Il Rione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

7. Il Rione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

8. Il Rione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. Nell'ambito delle proprie finalità il Rione potrà altresì aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati.

TITOLO I

Struttura Organizzativa del Rione

Capo I - Elementi Costitutivi del Rione

Art. 5. Il Rione.

1. Il Rione, tradizionale ed essenziale espressione della ripartizione del territorio comunale perugino, rappresenta l'elemento irrinunciabile e fondante del collegamento di "Perugia 1416" con il territorio e con le tradizioni storiche della gente che vi vive, dentro le Mura al pari che nello storico Contado.

2. Ai fini della individuazione dei Rioni e del relativo Contado all'interno dell'attuale territorio comunale farà fede la delimitazione risultante dalla mappa già pubblicata nel sito Perugia1416.com e nel portale Cultura e Turismo del Comune di Perugia, allegata al presente Statuto quale parte integrante dello stesso (all.2). Per l'individuazione dell'antico dominio di Perugia, si farà riferimento, invece, alle mappe

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

più aderenti all'estensione quattrocentesca del dominio tra quelle reperibili, anch'esse pubblicate nel sito Perugia1416.com. (all. 3).

3. Il Rione è identificato da un proprio stemma come identificato dall'art. 2 del Regolamento Organizzativo della Struttura che Presiede all'Evento "Perugia 1416", il cui uso, nell'ambito delle attività riconducibili alle finalità rionali, è riservato al Rione stesso. Ogni soggetto aderente al Rione riconosce pertanto allo stesso la titolarità del diritto esclusivo all'utilizzo dello stemma rionale e, per l'effetto, si obbliga a rispettarne e a non sottrarre e/o impedire l'uso e lo sfruttamento da parte del Rione.

Art. 6. Definizione di Rionale.

1. Sono Rionali:

a) i cittadini che risiedono e/o sono domiciliati all'interno del territorio comunale come individuato nella mappa di cui all'allegato 2;

b) i cittadini che sono residenti e/o domiciliati fuori del confine comunale, ma all'interno del dominio perugino, come individuato nelle mappe di cui all'allegato 3;

c) coloro che, pur se residenti o domiciliati fuori del dominio perugino, abbiano reso dichiarazione di appartenenza ad un Rione. Detta dichiarazione obbliga il dichiarante a fedeltà verso il Rione e non può essere revocata prima che siano trascorsi 5 anni dal momento in cui la stessa è stata resa.

Art. 7. Funzioni del Rione.

1. Funzione primaria del Rione in questo contesto è concorrere, nei termini e modi del presente Regolamento e delle altre disposizioni emanate dall'Associazione Perugia 1416, sia all'evento rievocativo "Perugia 1416" con il relativo Palio, sia alle attività ad esso connesse, preparatorie o collaterali, che si svolgono durante tutto l'anno. Queste attività sono la ragion d'essere dell'organizzazione prevista dal presente Regolamento per il Rione, che è per tutti i Rioni uniforme.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

2. In ragione o in vista dell'evento "Perugia 1416", il Rione può altresì organizzare

attività autonome, conviviali, promozionali, artistiche, culturali, purché non

incompatibili e/o incoerenti con l'evento "Perugia 1416" e le sue finalità.

3. Il Rione può, altresì, svolgere attività ulteriori, relative al tempo libero ed alla

rivitalizzazione della vita collettiva del suo territorio, sia all'interno delle Mura che nello

storico Contado purché anch'esse non incompatibili con "Perugia 1416" e la sua

caratterizzazione storica.

4. Le attività dei Rioni nei reciproci rapporti sono ispirate al principio di costante e

leale collaborazione e, nelle contese, di sana e corretta competizione.

Capo II

Organi e Cariche del Rione.

Art. 8. Organi e Cariche del Rione.

1. Organi indefettibili del Rione sono:

a) l'Assemblea rionale,

b) il Consiglio dei Savi;

c) il Consiglio di Disciplina Rionale.

2. Cariche indefettibili del Rione sono:

a) il Priore;

b) il Console,

c) il Massaro,

d) il Notaro,

e) il Capitano,

f) l'Alfiere.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo, oltre all'essere in regola con

l'iscrizione al Rione, è indispensabile in capo al singolo il possesso di almeno uno dei

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

seguenti requisiti:

a) la residenza nel territorio del Rione, come individuato nell'allegato 3;

b) il domicilio nel territorio del Rione, come individuato nell'allegato 3;

c) l'aver reso spontanea dichiarazione di appartenenza al Rione, anche se diverso da quello di residenza e/o domicilio, e dimostrare con comportamento univoco ed inequivocabile la propria appartenenza al Rione.

4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 lettera c) può essere resa anche da soggetto residente fuori del dominio perugino come individuato nell'allegato 3.

5. La dichiarazione di appartenenza va resa per iscritto al Consiglio dei Savi dei due Rioni interessati ed inoltrata al Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416. La dichiarazione vale fino ad espressa revoca effettuata con le medesime formalità. La revoca è consentita non prima di 5 anni dal momento in cui è stata resa la dichiarazione di appartenenza.

6. Hanno diritto di elettorato passivo solo i Rionali residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Perugia, come individuato nella mappa di cui all'allegato n. 2, ed in regola con l'iscrizione sia all'Associazione Perugia 1416 che al Rione. In ogni caso è fatto salvo il diritto di rendere la dichiarazione di cui al precedente comma 3 lett. c).

7. L'essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione al Rione ed il possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai punti a), b), c) del precedente comma 3, è condizione indispensabile anche per partecipare alle gare in qualità di atleta. Tuttavia, nel caso di dichiarazione spontanea di appartenenza al Rione, l'atleta dovrà comprovare altresì di essere residente o domiciliato nel territorio del dominio di Perugia, come individuato nelle mappe di cui all'allegato 3, da almeno 2 anni.

Art. 9 - Assemblea Rionale.

1. L'Assemblea rionale è l'organo rappresentativo del Rione. Ha funzioni elettorali per

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

l'elezione del Consiglio dei Savi ed approva l'attività sociale ed economica (bilanci)

del Rione sulla scorta della relazione che annualmente viene presentata dal Consiglio dei Savi.

Ne fanno parte tutti i Rionali in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

2. Ogni membro dell'Assemblea, purché abbia compiuto i 18 anni, dispone di un voto, espresso personalmente ed in modo segreto per l'elezione delle cariche e in modo palese in tutti gli altri casi.

3. L'assemblea rionale si riunisce almeno due volte all'anno, con intervallo non inferiore ai quattro mesi, su iniziativa dei Rionali o del Consiglio dei Savi, che provvederà alla convocazione con modalità idonee a portare a conoscenza dei rionali ora, luogo e ordine del giorno della riunione.

4. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la partecipazione di almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione la seduta dell'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

5. L'assemblea delibera a maggioranza semplice (50 per cento più uno) dei presenti. E' ammesso voto di astensione. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta fino all'esito positivo della stessa.

6. L'assemblea è presieduta dal Priore del Rione.

7. Ai fini della elezione del Consiglio dei Savi l'Assemblea esercita la propria funzione elettorale in apposita seduta dedicata in via esclusiva allo svolgimento delle operazioni elettorali.

8. Le elezioni del Consiglio dei Savi sono indette dal Priore almeno 30 giorni prima della scadenza delle cariche o in tutti i casi in cui si renda necessario l'elezione di uno o più componenti il Consiglio dei Savi. Ove si renda necessario provvedere con urgenza alla elezione di uno o più componenti, il Priore è tenuto ad indire l'elezione

tempestivamente salvo preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data delle elezioni.

9. L'indizione delle elezioni viene proclamata dal Priore con proprio provvedimento sottoposto a pubblicazione a cura del Notaro con modalità idonee alla più ampia preventiva conoscibilità da parte dei rionali.

10. Le operazioni elettorali si svolgono con modalità e presso sedi idonee a garantire la piena attendibilità ed imparzialità delle operazioni di voto anche in funzione del numero dei Rionali chiamati ad esprimere il proprio voto.

11. Ciascun rionale che sia in possesso dei requisiti di elettorato passivo potrà presentare la propria candidatura mediante indicazione scritta da depositare al Notaro del Rione almeno 10 giorni prima della data delle elezioni indette in via ordinaria ed almeno 7 giorni prima delle elezioni indette d'urgenza. Il Notaro una volta scaduto il termine di presentazione delle candidature, provvederà a stilare la lista dei candidati e a portarla ad adeguata conoscenza dell'assemblea ai fini delle operazioni di voto.

12. Ciascun rionale può esprimere fino ad un massimo di 11 preferenze con voto segreto.

13. All'esito delle operazioni di scrutinio verrà compilata una graduatoria dei soggetti che hanno riportato preferenze.

14. Il Priore, con le medesime modalità di indizione delle elezioni, provvederà sulla base della graduatoria di cui al comma precedente alla proclamazione degli eletti.

15. Le nuove cariche si insedieranno entro 10 giorni dalla proclamazione in caso di elezioni ordinarie ed entro 3 giorni in caso di elezioni straordinarie, previa cerimonia di investitura e giuramento di fedeltà al Rione ed alla carica.

16. Finché non siano riunite le nuove cariche, sono prorogati i poteri delle precedenti.

17. L'assemblea elegge altresì tra i Rionali anche la "prima dama".

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

18. Al fine di consentire la costituzione dei Rioni nel rispetto della normativa vigente,

solo per la prima elezione degli organi e per la conseguente nomina delle cariche

rionali, la procedura sarà la seguente:

a) ciascun Rione dovrà individuare, a seguito di adeguata comunicazione per

garantire la più ampia adesione, un numero congruo di “soci fondatori” con

particolare attenzione a che siano rappresentativi dell'intero territorio rionale, onde

favorire l'opportuna partecipazione e condivisione. I soci fondatori dovranno

corrispondere una quota una tantum ai fini della costituzione del proprio Rione e

dovranno essere in regola con l'iscrizione 2017 all'Associazione Perugia 1416,

nonché una volta costituito, al Rione di appartenenza;

b) i soci fondatori, dopo aver preso visione del presente regolamento organizzativo

della struttura che sovraintende l'evento rievocativo “Perugia 1416” ed aver ratificato

atto costitutivo e statuto rionale, provvederanno alla elezione degli 11 componenti del

Consiglio dei Savi secondo le modalità indicate ai precedenti commi del presente

articolo ove applicabili.

c) il Consiglio dei Savi, così come nominato, provvederà senza indugio alla nomina

delle cariche rionali;

d) il Console, in qualità di legale rappresentante del Rione, provvederà a tutti gli

adempimenti necessari ai fini della formale costituzione del Rione e provvederà ad

informare tempestivamente il Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416 della

data di avvenuta costituzione del Rione.

Art. 10. Consiglio dei Savi.

1. Il Consiglio dei Savi è eletto dall'Assemblea del Rione tra i suoi componenti.

2. Il Consiglio dei Savi è composto da undici membri; elegge tra i suoi componenti un

Console, un Massaro, un Notaro, un Capitano, un Alfiere, un Priore.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

3. Il Consiglio dei Savi è l'organo deliberativo ed esecutivo del Rione ed ha le seguenti competenze:

a) programmazione dell'attività rionale;

b) cura dell'attività sociale del Rione;

c) convocazione almeno due volte l'anno dell'Assemblea Rionale;

d) relazione annuale sull'attività sociale ed economica all'Assemblea rionale per l'approvazione da parte di quest'ultima;

e) cura della sede e custodia delle insegne, dei costumi rionali, delle altre cose rionali, degli atti e dei documenti del Rione.

4. La composizione del Consiglio dei Savi deve rappresentare, almeno tendenzialmente, l'intero territorio rionale, sia interno alle Mura che del Contado, come individuato al precedente articolo 2.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio dei Savi è necessaria la presenza di almeno sette membri. E' ammessa delega personale da rilasciarsi in forma scritta. Ogni partecipante alla seduta del Consiglio dei Savi non potrà avere più di una delega.

6. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice con voto palese. Non è ammesso voto di astensione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Console.

7. L'attività del Consiglio dei Savi è raccolta, a cura del Notaro, nel libro dei verbali.

8. E' incompatibile il ruolo di componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416 con il ruolo di componente del Consiglio dei Savi.

9. I componenti del Consiglio dei Savi sono tenuti a rispettare i principi di collaborazione e buon andamento dell'organo nonché a partecipare alle riunioni indette. Per l'effetto, ove un componente del Consiglio dei Savi sia risultato assente per almeno 3 sedute consecutive in mancanza di giustificato e plausibile motivo,

decadrà dalla carica.

10. Su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio dei Savi può essere invitata alle riunioni una delegazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416.

Art. 11. Consiglio di disciplina

1. In caso di violazione da parte del Rionale delle disposizioni indicate ai comma 1 e 2 dell'art.1 del Regolamento disciplinare, l'esercizio della potestà disciplinare e sanzionatoria è attribuito al Consiglio di Disciplina Rionale (di seguito anche Cdr) del Rione.

2. Il Cdr è composto da tre membri, nominati dal Consiglio dei Savi del Rione tra i Rionali. I membri del Cdr eleggono un presidente, un vice presidente ed un segretario.

3. E' incompatibile il ruolo di componente del Cdr con quello di componente del Consiglio dei Savi.

4. Alle sedute e deliberazioni relative al procedimento disciplinare devono partecipare tutti e tre i membri del Cdr.

5. Il Cdr delibera, con voto palese, sulla questione disciplinare a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti. Non è ammesso voto di astensione.

Art. 12. Cariche Rionali.

*1. Il **Priore** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, durante la cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Priore, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Priore.*

Esercita le seguenti funzioni:

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

a) rappresenta il Rione nell'ambito della Reggenza comunale;

b) presiede e convoca l'Assemblea del Rione;

c) riferisce all'Assemblea dell'andamento e del consuntivo finanziario del Rione;

d) indice le elezioni rionali e proclama gli eletti.

2. Il **Console** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti e rappresenta il Rione nei suoi rapporti con gli organi dell'Associazione Perugia 1416 e verso l'esterno. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, durante la cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Console, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i Rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Console. Tale sostituto assume la carica di Pro Console e può essere nominato anche preventivamente dal Consiglio dei Savi che potrà affidare e/o delegare allo stesso funzioni di competenza del Console ad eccezione della legale rappresentanza del Rione.

Il Console Esercita le seguenti funzioni:

a) Presiede il Consiglio dei Savi. Convoca le riunioni del Consiglio dei Savi con 7 giorni di anticipo;

b) Si avvale, per i profili economici e finanziari, dell'opera del Massaro con facoltà di disporre verifiche di cassa;

c) verifica il rispetto dello Statuto rionale e controlla l'operato dei rionali e della vita rionale;

d) sovrintende a tutte le cerimonie e manifestazioni rionali, laiche o religiose;

e) vigila sull'esatto adempimento delle deliberazioni del Consiglio dei Savi.

3. Il **Massaro** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti. Deve preferibilmente possedere specifica competenza economica e/o contabile e promette

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Massaro, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Massaro. Esercita le seguenti funzioni:

a) è il responsabile della raccolta, della tenuta e della gestione delle risorse economiche del Rione,

b) riceve i versamenti e le risorse destinate al Rione;

c) tiene ordinatamente la contabilità e riferisce il rendiconto di gestione al Consiglio dei Savi almeno una volta all'anno anche in vista della formazione della relazione annuale da parte di questi;

d) svolge il proprio incarico secondo le direttive impartitegli dal Consiglio dei Savi, alla cui approvazione è sottoposto ogni impegno di spesa e/o utilizzo delle risorse economiche del Rione;

e) custodisce ordinatamente i libri contabili e li consegna, al termine del suo mandato, al nuovo Massaro eletto;

f) cura l'inventario dei beni del Rione, o che siano a qualsiasi titolo nella disponibilità dello stesso.

*4. Il **Notaro** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti e promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Notaro, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Notaro. Esercita le seguenti funzioni:*

a) provvede al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza;

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

b) cura la tenuta dei documenti e degli atti del Rione;

c) compila nell'apposito libro i verbali delle riunioni del Consiglio dei Savi;

d) cura e aggiorna il registro dei soci, dell'Assemblea Rionale e di qualsiasi altra adunanza o manifestazione ufficiale del Rione.

5. Il **Capitano** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti ed assume la guida del corteo storico del proprio Rione durante l'evento "Perugia1416". Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Capitano, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Capitano. Esercita le seguenti funzioni secondo quanto stabilito nel protocollo e nelle disposizioni regolamentari del Rione nonché secondo le disposizioni all'uopo impartitegli dal Consiglio dei Savi del Rione che il Capitano è rigorosamente tenuto a rispettare ed eseguire:

a) è responsabile per il Rione nei giochi;

b) coordina gli atleti di concerto con l'Alfiere;

c) comunica al Consiglio dei Savi i nomi degli atleti designati a rappresentare il Rione nelle gare e propone le eventuali sostituzioni;

d) in caso di vittoria del rione, riceve nel corso della cerimonia di premiazione, il collare che è tenuto a custodire per tutto il corso dell'anno sotto la sua responsabilità;

6. **L'Alfiere** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti, porta in costume lo stendardo del Rione sia durante l'evento "Perugia 1416" che durante le altre manifestazioni rievocative, entro o fuori il Rione. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'Alfiere, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni dell'Alfiere. Esercita le seguenti funzioni secondo quanto stabilito nel protocollo e nelle disposizioni regolamentari del Rione nonché secondo le disposizioni all'uopo impartitegli dal Consiglio dei Savi del Rione che l'Alfiere è rigorosamente tenuto a rispettare ed eseguire:

a)collabora strettamente con il Capitano anche ai fini del corteo storico;

b) ha il comando e la responsabilità degli atleti del Rione prescelti per rappresentare il rione nelle contese e verifica che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ai giochi;

c) è responsabile della cura e della custodia dello stendardo del Rione quando in suo possesso;

d) in caso di vittoria del Rione, riceve nel corso della cerimonia di premiazione, il palio.

Capo III Patrimonio del Rione.

Art. 13. Patrimonio Rionale.

1. Il fondo patrimoniale del Rione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Rione;*
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;*
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.*

2. Le risorse economiche del Rione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;*
- b. dai contributi dei privati;*
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e*

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

documentate attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà

dell'Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale

o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo

sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente

in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,

anche mediante offerte di modico valore.

Art. 14. Quote sociali.

1. Le somme versate per la tessera rionale e le quote annuali di adesione al Rione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 15. Scritture Contabili e Bilancio.

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il Rione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio dei Savi nonché il Libro

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

dei Rionali del Rione.

2. I libri del Rione sono consultabili dal Rionale che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono rilasciate dal Rione a spese del richiedente.

3. Il bilancio del Rione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio dei Savi entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Rione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

5. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, il Rione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

CAPO IV Estinzione del Rione.

Art. 16. Scioglimento del Rione.

1. Lo scioglimento del Rione deve essere deliberato dall'Assemblea Rionale con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

istituzionali del Rione, sentito, se obbligatorio per legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II

Art. 17. Disposizioni Operative e Cerimoniali del Rione

Il Rione potrà disciplinare l'individuazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle celebrazioni ed iniziative caratteristiche della propria storia e coerenti con le finalità statutarie di conservazione e promozione della propria memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio a mezzo di apposito regolamento, in conformità al presente Statuto e al Regolamento della Struttura Organizzativa che sovrintende alle attività rievocative di "Perugia 1416".

A tali fini, il Rione, con provvedimento del Consiglio dei Savi, potrà costituire commissioni, gruppi di lavoro e organi cui demandare specifiche funzioni e compiti, nel rispetto del presente Statuto.

Art. 18. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI"